Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica
(Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 25 maggio 2012[1] sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d e 6 cpv. 4

Abrogati

Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. g e 2

1 In G+S si distinguono sei gruppi di utenti (GU). L'UFSPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:

g. *Abrogata*

2 *Abrogato*

Art. 13 cpv. 1 lett. c e 18

Abrogati

Art. 19 Esperti G+S

Gli esperti G+S formano i monitori G+S, i coach G+S e altri esperti G+S.

Art. 22 cpv. 5 lett. b

5 Gli organi che accordano l'autorizzazione sono:

b. per le offerte dei Cantoni e delle federazioni sportive nazionali nel GU 4 e per le offerte del GU 6: l'UFSPO.

1 RS **415.01**

Art. 23 cpv. 1 lett. d e 4 e 24 cpv. 2, secondo periodo

Abrogati

Art. 29 cpv. 2

2 Sostengono attivamente G+S con un'adeguata promozione. L'UFSPO può mettere a disposizione del materiale promozionale.

*Art. 41 cpv. 3 lett. b^bis^*

3 I contributi federali sono destinati:

b^bis^. all'elaborazione di programmi per la promozione delle giovani leve e dello sport di punta;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr